
Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



CAPITOLO SETTIMO
I CONTRATTI DI CESSIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
di
ALBERTO GERMANÒ



CAPITOLO SETTIMO

I CONTRATTI DI CESSIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

SOMMARIO: 1. Il mercato dei prodotti agricoli. La vendita diretta dagli imprenditori agricoli ai consumatori. – 2. La “cessione” dei prodotti agricoli e alimentari: l’art. 62 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1. – 3. L’analisi dell’ambito di applicazione della nuova disciplina. – 4. (*Segue*). L’area negoziale di applicazione. – 5. L’ambito soggettivo delle esclusioni dell’art. 62: il consumatore finale; gli acquirenti con contestualità della consegna dei prodotti e del pagamento del prezzo. – 6. (*Segue*). Dai contratti tra imprenditori agricoli e imprenditori ittici alle cessioni da parte di agricoltori alle cooperative agricole di trasformazione e vendita e alle organizzazioni di produttori. – 7. Gli obblighi nella regolamentazione negoziale delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari. – 8. (*Segue*). L’obbligo della scrittura del contratto e le disposizioni dirette a superare l’assolutezza della prescrizione. – 9. I divieti nella regolamentazione negoziale delle cessioni di prodotti agroalimentari. – 10. La tutela dell’agricoltore “cedente”, parte contrattuale “debole”: gli interventi dell’AGCM e del giudice.

1. *Il mercato dei prodotti agricoli. La vendita diretta dagli imprenditori agricoli ai consumatori.*

L’agricoltore in quanto imprenditore deve produrre per il mercato (art. 2082 c.c.)¹. Il mercato agricolo si presenta con una struttura eterogenea in cui vi concorrono, oltre agli imprenditori agricoli, consumatori, imprenditori industriali e imprenditori commerciali. La “figura” che, però,

¹ Cfr. LAZZARA, *Dell’impresa agricola*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1980; ROMAGNOLI, *L’impresa agricola*, in *Tratt. Rescigno*, XV, 2, Torino, 1986, 2^a ed., Torino, 2001; GALLONI, *Impresa agricola. Disposizioni generali*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2003; GERMANÒ e ROOK BASILE, *L’imprenditore agricolo*, in *Trattato di diritto agrario*, diretto da Costato, Germanò e Rook Basile, I, *Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti*, Torino, 2011, 757.

viene immediatamente in risalto è quella dell'agricoltore, come colui che "realizza" prodotti agricoli e che li realizza per venderli ai consumatori o agli imprenditori commerciali e industriali.

Non interessa qui discettare sulla necessità di una disciplina specifica per gli imprenditori agricoli². Interessa analizzare la differenza delle disposizioni di legge che disciplinano le vendite dirette dei prodotti agricoli ai consumatori e le loro cessioni agli industriali alimentari e agli imprenditori commerciali di alimenti.

Per la vendita diretta ai consumatori la regola è data dall'art. 4 del d.lg. 18 maggio 2001, n. 228, che, riconfermando e integrando le disposizioni di favore già stabilite dalla l. 9 febbraio 1963, n. 59 sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli³ consente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di vendere *direttamente al dettaglio* i propri prodotti «su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico» dopo averne dato comunicazione al sindaco, senza per questo cadere sotto la disciplina del commercio. Tale comunicazione, però, non è nemmeno necessaria qualora l'agricoltore venda al dettaglio i suoi prodotti su superfici all'aperto nell'ambito della propria azienda o di altre aree private di cui abbia la disponibilità⁴.

Si noti che non si tratta della vendita all'ingrosso. Questa è necessario punto d'approdo di qualsivoglia produzione, altrimenti inutile perché fine a se stessa. Si tratta delle vendite al minuto, ovverosia di quelle modalità di alienazione, semplici o sofisticate a seconda delle opportunità, che il produttore è interessato a porre in essere per far proprio il plusvalore determinato, appunto, dal portare il prodotto direttamente al consumatore⁵.

² Ciò che accomuna tutti gli agricoltori è che la loro attività è governata dalle leggi della natura, per cui i propri prodotti dipendono dalle stagioni, dal tempo della loro maturazione e dal tempo della loro deperibilità: essi non possono scegliere il momento più propizio all'allocazione dei prodotti alimentari sul mercato, né possono attendere troppo per venderli, pena la loro marcescenza. L'agricoltore, infatti, non tratta oggetti inanimati; egli *manie la vie*. L'espressione è di SAVATIER, *Les métamorphoses économiques et sociales du droit privé d'aujourd'hui*, troisième série, *Approfondissement d'un droit renouvelé*, Paris, 1959, 217: «*Alors que l'industriel manie la matière inerte, l'agriculteur manie la vie, soit végétale, soit animale. C'est par ce maître-trait, plus encore que par l'attachement à la terre, que le droit agraire se caractérise et se commande*».

³ Ora abrogata dal combinato disposto dell'art. 24 e dell'allegato A del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133.

⁴ Cfr. l'art. 2 *quinquies*, d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modifiche, nella l. 11 marzo 2006, n. 81.

⁵ In argomento v. ALBISINNI, *La vendita diretta dei prodotti agricoli*, in *Trattato di diritto agrario*, diretto da Costato, Germanò e Rook Basile, I, *Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti*, cit., 263. Cfr. anche CIGARINI, *Vendita diretta di prodotti agricoli*, in *Diz. Irti*, IV, Milano, 1983, 899; ALABRESE, *La vendita diretta dei prodotti agricoli*, in *Riv. dir. alim.*, 2008, n. 3, 3; BOLOGNINI, *Vendita diretta dei prodotti agricoli*, in *Digesto civ.*,

La legislazione sul commercio già aveva escluso gli agricoltori, che direttamente vendevano il risultato della propria attività produttrice, dalla categoria dei commercianti. A tal fine merita essere ricordato che la l. 25 marzo 1959, n. 125, sul commercio ammetteva i produttori agricoli ai mercati all'ingrosso senza richiedere loro l'iscrizione all'apposito albo; che la già citata l. n. 59/1963 autorizzava i produttori agricoli ad esercitare in sede stabile la vendita dei propri prodotti senza licenza di commercio; che la l. 19 maggio 1976, n. 398, esentava dalle disposizioni sul commercio ambulante i coltivatori diretti che in modo itinerante vendevano i propri prodotti; che il d.lg. 31 marzo 1998 n. 114, nel riformare, liberalizzandola, la disciplina relativa al settore del commercio, ne ha escluso l'estensione ai produttori agricoli che vendono i propri prodotti⁶; che infine il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, in attuazione dell'art. 1, 1065° co., della l. 27 dicembre 2006, n. 296, ha esteso l'art. 4 del d.lg. n. 228/2001 alle ipotesi di vendita diretta nei c.d. "mercati contadini" o "mercatali", riservati, appunto, a tale tipo di vendita.

Si è, così, rafforzata la convinzione che l'imprenditore agricolo non cessa di essere tale quando conclude la sua attività produttiva con l'alienazione dei prodotti ottenuti, senza, perciò, trasmigrare, nonostante la sua attività di vendita, sotto la giustapposta disciplina degli imprenditori commerciali.

Quello che va notato è che le vendite di prodotti agricoli direttamente dall'agricoltore al consumatore sono dominate dal principio della libertà delle forme⁷, diversamente da quanto sarà detto nel prossimo paragrafo.

Agg., ****, Torino, 2009, 593; VITI, *La vendita diretta degli agricoltori*, in *Diritto alimentare. Mercato. Sicurezza*, diretto da Albisinni, www.leggiditaliaprofessionale.it, Milano, 2009. Cfr. anche *infra*, cap. 10.

⁶ In tal modo veniva confermata la "separatezza" degli agricoltori-venditori dei propri prodotti dai commercianti, salvo che – per l'art. 4, 8° co., del d.lg. n. 228/2001 – «l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti *non provenienti dalle rispettive aziende* nell'anno solare precedente sia superiore a euro 160.000 per gli imprenditori individuali ovvero a euro 4 milioni per le società». Per la trasformazione in euro dei vecchi importi in lire, v. l'art. 1, 1064° co., della l. 27 dicembre 2006, n. 296, o legge finanziaria per il 2007.

Sulla legge sul commercio v. VARALDO, *La disciplina del commercio tra liberalizzazione e regolamentazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1998, 983; AA. VV., *Il commercio (commento al d.lg. 31 marzo 1998, n. 114)*, Milano, 1998.

⁷ È dottrina consolidata quella sul principio di libertà delle forme dei contratti: v. BRECCIA, *La forma*, in *Tratt. Roppo*, I, *Formazione*, a cura di Granelli, Milano, 2006, 498. Per osservazioni a detto principio v. GRASSO, *La forma tra regola ed eccezione*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, I, 49; IRTI, *Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo giuridico*, Milano, 1985. Per una sintesi del dibattito v. SACCO, *Il contratto*, in *Tratt. Sacco*, 3ª ed., I, Milano, 2004, 706 e, da ultimo, PAGLIANTINI, *Della forma del contratto*, in *Comm. Gabrielli, Dei contratti in generale*, a cura di Navarreta e Orestano A., Torino, 2011, 8.

2. La “cessione” dei prodotti agricoli e alimentari: l’art. 62 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1.

Il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, dettante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modifiche, nella l. 24 marzo 2012, n. 27 e, successivamente modificato dall’art. 36 *bis* del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto l’obbligo della redazione scritta dei contratti aventi per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari. Trattasi dell’art. 62, il quale specifica che devono risultare per scritto la durata del contratto, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento (1° co.). L’omissione è sanzionata in via amministrativa con una somma, a carico del “contraente”, da euro 516 fino ad euro 20.000, a seconda del valore dei beni oggetto della cessione (5° co.)⁸.

Il 2° co. vieta, poi, alcuni comportamenti relativi all’imposizione diretta o indiretta: di condizioni di acquisto o di vendita ingiustificatamente gravose, o di condizioni extracontrattuali e retroattive [lett. *a*]); di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti [lett. *b*]); di prestazioni che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non hanno alcuna connessione con l’oggetto del contratto, prestazioni a cui sia subordinata la conclusione, l’esecuzione e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali [lett. *c*]); di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali [lett. *d*]), nonché «ogni ulteriore condotta commerciale sleale» [lett. *e*]). La vigilanza sull’applicazione delle predette disposizioni è affidata all’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato (AGCM) (8° co.), la quale si avvale del supporto operativo della Guardia di finanza e vi provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque interessato (8° co.). La violazione di tali obblighi importa la sanzione amministrativa da 516 a 3.000 euro (5° co.), che viene irrogata dalla stessa AGCM (8° co., prima frase).

Va ancora detto che la norma impone termini precisi per il pagamento del corrispettivo, che è di trenta giorni se si tratta di “merci deteriorabili” come definiti dalla stessa legge (4° co.), oppure di sessanta giorni per tutte le altre merci, essendo stabilito che il *dies a quo* è quello «dell’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura» (3° co., prima frase, come modificato dalla legge di conversione)⁹. Il debitore che non rispetta i termini di

⁸ Sull’originaria esplicita sanzione di nullità rilevabile d’ufficio v. oltre, nel § 7.

⁹ Per l’effetto, l’11° co. del d.l. n. 1/2012 provvede all’abrogazione del 3° e del 4° co. dell’art. 4 del d.lg. 9 ottobre 2002, n. 231 sull’attuazione della direttiva n. 2000/35 relativa alla

pagamento stabiliti, non solo è tenuto al pagamento di un saggio di interessi moratori maggiorato, inderogabilmente, di due punti percentuali rispetto a quello legale (3° co., seconda frase), ma è anche punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 500.000 euro, in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi (7° co.). Per assicurare il rispetto di questa disposizione è incaricata l'AGCM, così come ad essa è attribuita la vigilanza del rispetto dell'obbligo della scrittura dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari (8° co., terza frase). Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sopraindicate sono destinati a finanziare, a vantaggio dei consumatori, iniziative di informazione in materia alimentare, nonché di ricerca, studio e analisi in materia alimentare e in materia agroalimentare (9° co.).

Inoltre, le associazioni dei consumatori e le categorie imprenditoriali presenti nel CNEL o comunque rappresentative a livello nazionale (10° co., come modificato dalla legge di conversione) sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo, ai sensi dell'art. 669 *bis* c.p.c.¹⁰, l'inibitoria dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui all'art. 62 (10° co.).

Infine, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è affidata la definizione delle "modalità applicative delle disposizioni" di cui all'art. 62 del d.l. n. 1/2012 (11° co. *bis*, seconda frase, introdotto dalla legge di conversione)¹¹.

Chiaramente la nuova norma si ispira alla legislazione di tutela del consumatore, come ne danno conferma sia le disposizioni sul contenuto del contratto (2° co.), sia e soprattutto quelle sui compiti attribuiti all'AGCM (8° co.) e sulla inibitoria cui sono legittimate le associazioni dei produttori e le categorie imprenditoriali (10° co.).

3. *L'analisi dell'ambito di applicazione della nuova disciplina.*

Il primo problema che l'art. 62 del d.l. n. 1/2012 pone deriva dal fatto che la rubrica dell'art. 62 è intitolata alle «relazioni commerciali in materia di

lotta contro i ritardi di pagamento nella transazioni commerciali (e del correlativo decreto del Ministro delle attività produttive del 13 maggio 2003) sulla data ultima di pagamento dei debiti per cessioni di prodotti alimentari deteriorabili, sugli interessi moratori e sulla facoltà delle parti di fissare un termine superiore per il pagamento.

¹⁰ È la norma che indica il giudice competente per i procedimenti cautelari.

¹¹ Sulle "modalità applicative" dell'art. 62 ai sensi del d.m. 19 ottobre 2012 v. *infra*, nei successivi paragrafi. Sull'art. 62 v. anche *infra*, cap. X, §§ 13-17.

cessione di prodotti agricoli e agroalimentari», mentre il 2° co. dello stesso articolo, che elenca una serie di divieti, ha un ampio ambito applicativo, perché riguarda le «relazioni commerciali tra operatori economici» tra le quali esplicitamente comprende i contratti che hanno ad oggetto le cessioni dei prodotti agricoli e alimentari. A tale riguardo è utile osservare che è possibile che la disciplina delle cessioni dei prodotti agricoli e agroalimentari si inserisca in un contesto più vasto. Ovverosia si pone il problema se l'art. 62 sia una disposizione specifica sui contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, oppure se la nuova disciplina sia integrazione e/o modificazione della generale e generica disciplina di tutte le specie di operazioni commerciali di scambio. Ma questo non è tema del presente capitolo¹².

Diverso rilievo ai nostri fini riveste il fatto che la rubrica dell'art. 62 si riferisce alle cessioni di «prodotti agricoli e agroalimentari», mentre il 1° co. detta disposizioni in materia di cessioni di «prodotti agricoli e alimentari», imponendo di valutare se la differenza terminologica sia espressione di una disattenzione dei redattori del decreto legge o, invece, investa la stessa perimetrazione dell'area oggetto della disciplina¹³. La risposta più corretta

¹² Tuttavia, è utile rispondere, almeno in nota, alla questione se, quando i contratti sono pattuiti da operatori economici, alla disciplina generale dettata dal codice civile per i contratti si aggiungano o meno le regole sull'obbligatorietà della scrittura del negozio, sull'inserimento di determinate clausole, sul divieto di specifiche clausole abusive e sui termini di pagamento che sono introdotte dall'art. 62. La risposta potrebbe essere affermativa, perché è difficile negare la portata generale del secondo comma dell'art. 62. In tal senso v. JANNARELLI, *La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema agroalimentare e l'art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27: un pasticcio italiano in salsa francese*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, 558; BENEDETTI e BARTOLINI, *La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 655. V. anche TAMPONI, *Liberalizzazioni, "terzo contratto" e tecnica legislativa*, in *Contratto e impresa*, 2013, 91, che non prende preciso partito sulla portata generale del 2° co. dell'art. 62, da un lato osservando che «sarebbe ben strano che regole volte a prevenire e reprimere condizioni contrattuali "ingiustificatamente gravose", contegni espressivi dell'abuso di posizione dominante ovvero dell'abuso di dipendenza economica e, più in generale, condotte commerciali sleali siano suscettibili di applicazione ai soli rapporti commerciali fra imprenditori agroalimentari», e dall'altro rilevando come la relazione illustrativa del decreto legge lasci trasparire inequivocabilmente la *voluntas* di disciplinare solo e soltanto i contratti aventi ad oggetto prodotti agricoli e alimentari. In senso contrario v. ALBISINNI, *Cessione di prodotti agricoli e agro-alimentari (o alimentari?): ancora un indefinito movimento*, in *Riv. dir. alim.*, 2012, n. 2; Russo, *I nuovi contratti agrari*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, I, 79. Si noti che l'AGCM, nell'emanare il regolamento sulle procedure di applicazione dell'art. 62, individua, nel proprio art. 2, l'ambito di applicazione nelle «relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, con riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale».

¹³ In tal modo è sollevata la questione da ALBISINNI, *Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o alimentari?)*, cit.

probabilmente è la seconda¹⁴, ancorché la conclusione serva a poco a spiegare il contenuto della norma se si voglia concentrare la sua analisi alle vendite dei prodotti da parte degli agricoltori, cioè alle cessioni oggetto del presente capitolo. Invero, dovendosi concludere che l'art. 62 ha per oggetto non solo le cessioni dei prodotti agricoli di base e quelli trasformati dall'imprenditore agricolo ai commercianti e agli industriali alimentari, ma anche le cessioni dei prodotti trasformati dagli industriali alimentari ai commercianti, si verrebbe a trattare cessioni che in nessun modo fanno parte della categoria dei "contratti agrari" come contratti pattuiti per l'esercizio e la realizzazione dell'impresa agricola¹⁵. Comunque, a tal riguardo può concludersi

¹⁴ Così facendo si attribuisce maggior valore alla lettura che privilegia il testo del 1° co. dell'art. 62, rispetto a quello della rubrica, nonostante vi siano sentenze che hanno preso in considerazione, per l'interpretazione delle norme, la formula della rubrica. V. gli esempi riportati da ALBISINNI, *op. cit.*, e cioè: C. Cost., 23 novembre 2007, n. 387, con riferimento alla rubrica dell'art. 116, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, sui «livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private»; Cass., 14 gennaio 2009, n. 753, per l'individuazione del giudice competente a decidere sull'opposizione alle sanzioni disposte in materia di prodotti alimentari dal d.p.r. 26 marzo 1980, n. 327; Cass., 8 aprile 1998, n. 3654, per l'individuazione delle disposizioni del d.l. 25 gennaio 1992, n. 105, applicabili alla preparazione di bevande analcoliche; Cass., 14 aprile 2006, n. 5474, per determinare l'ambito applicativo dell'art. 184 *bis* c.p.c.; Cass. pen., 5 luglio 2002, per determinare l'ambito applicativo dell'art. 309 c.p.p.; Cass., 17 settembre 2003, n. 13661, per perimetrare l'area di applicazione di alcune disposizioni in materia di pesca; Cass., 7 aprile 2010, n. 8257, per perimetrare l'area di applicazione di alcune disposizioni in materia di sgravi contributivi; Cass. pen., 23 novembre 2001, per perimetrare l'area di applicazione di alcune disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni.

¹⁵ Ai fini della scelta valgono due considerazioni. In primo luogo, la imputazione delle distinte competenze al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero delle attività produttive di cui all'art. 33 del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, secondo cui al primo spetta la materia della «trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari come definiti dal par. 1 del Trattato (ora) dell'Unione europea» – ovvero sia i prodotti agricoli di base e di prima trasformazione che sono in diretta connessione con essi, prodotti elencati nell'allegato 1 del TFUE – mentre al secondo spetta la competenza sui "prodotti agro-industriali" con espressa eccezione dei prodotti agricoli e di prima trasformazione per i quali, come si è appena detto, la competenza è del Mipaaf. In secondo luogo, partendo dall'osservazione che l'utilizzo disgiuntivo dei termini "prodotti agricoli" e "prodotti alimentari" esclude che ci si trovi di fronte ad una endiadi, e posto che tutti i prodotti alimentari hanno una base agricola, la giustificazione della differenziazione potrebbe essere dedotta dal 9° co. dell'art. 62 in cui è detto che gli introiti delle contravvenzioni irrogate dall'AGCM vengono destinate per finanziare, da un lato, interventi di informazione, di ricerca, di studio e di analisi «in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico [del Ministero] delle attività produttive» e, dall'altro, iniziative in materia agroalimentare di competenza del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. In altre parole, i "prodotti agricoli" sono i "frutti" allo stato naturale della coltivazione delle piante e dell'allevamento degli animali, la cui disciplina è attribuita essenzialmente al Mipaaf; i "prodotti alimentari" sono il risultato di interventi di carattere, a dir così, industriale e, conseguentemente, di competenza del Ministero delle attività produttive; i "prodotti agroalimentari" sono i prodotti agricoli sia di base, sia quelli trasformati dagli stessi agricoltori.

che la disposizione introdotta dal d.l. n. 1/2012 non riguarda solo i rapporti tra imprenditori agricoli, da un lato, e imprenditori commerciali (le imprese di distribuzione commerciale) o industriali (le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli e di successiva loro commercializzazione) dall'altro, ma anche i rapporti fra imprenditori industriali di prodotti alimentari, da una parte, e imprenditori commerciali di distribuzione di tali prodotti alimentari, dall'altra¹⁶. In altre parole, le cessioni di prodotti agricoli e alimentari prese in considerazione dall'art. 62 non coinvolgono necessariamente imprenditori agricoli, potendo intervenire tra soggetti commerciali che operano nell'ambito della filiera agroalimentare¹⁷.

Ai nostri fini un altro aspetto dell'interpretazione dell'art. 62 è importante. Se i prodotti agricoli sono quelli dell'Allegato I del TFUE¹⁸, l'oggetto delle cessioni disciplinate dall'art. 62 potrebbero essere beni quali, ad esempio, le sementi e i mangimi, che non sono alimenti per gli uomini e che sono ceduti da industriali ad agricoltori e non, come è la quasi costante regola del mercato alimentare, da agricoltori a industriali. In tal modo può rilevarsi che i protagonisti delle cessioni dei prodotti agricoli possono non corrispondere a quelli delle cessioni che si riferiscono ai prodotti alimentari¹⁹.

Dunque, in conclusione, in forza delle due sopra espresse considerazioni, si deve ritenere che l'art. 62 abbia per oggetto non solo le cessioni dei prodotti agricoli di base e quelli trasformati dall'imprenditore agricolo, ma anche le cessioni dei prodotti trasformati dagli industriali alimentari.

¹⁶ Trattasi, dunque, di una normativa non esclusiva per gli agricoltori. In altre parole, se per i prodotti agricoli di base la disciplina dell'art. 62 considera un mercato in cui sono coinvolti direttamente gli operatori agricoli fornitori della materia prima agli industriali e ai commercianti, per i prodotti agricoli divenuti alimenti a seguito di elaborazione e trasformazione l'art. 62 considera gli altri segmenti del mercato i cui protagonisti sono le imprese di trasformazione e quelle di distribuzione. Dunque, ad esempio, fra la Cirio (trasformatrice di pomodori) e le varie Coop, Dico, Conad, Discount, distributrici su larga scala dei pelati, delle passate e dei sughi di pomodoro.

¹⁷ Cfr. JANNARELLI, *La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema agroalimentare e l'art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27: un pasticcio italiano in salsa francese*, cit., 555. L'Autore, però, critica la scelta legislativa di trattare in modo eguale i mercati di cui sono protagonisti i produttori agricoli fondamentalmente nella veste di venditori delle materie prime, e i mercati riguardanti gli altri segmenti della filiera agroalimentare che precedono la fase della distribuzione finale di tali prodotti ai consumatori, dato che diverse sono le caratteristiche che la contrattazione presenta nei vari segmenti della filiera.

¹⁸ Si tenga anche presente che il d.m. 19 ottobre 2012, n. 199, applicativo della disciplina dell'art. 62, si preoccupa di definire i "prodotti agricoli", come quelli elencati nell'allegato I di cui all'art. 38 del TFUE, e i prodotti alimentari, come quelli di cui all'art. 2 del reg. n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare.

¹⁹ Diversamente va detto per le cessioni di sementi e foraggi da parte di agricoltori a favore di altri agricoltori, perché il 6° co. *bis* dell'art. 36 del d.l. n. 179/2012 come introdotto dalla legge di conversione n. 221/2012 ha escluso dall'applicazione dell'art. 62 i contratti conclusi tra imprenditori agricoli. Restano sicuramente fuori dalla disciplina dell'art. 62 i

4. (Segue). *L'area negoziale di applicazione.*

Dalla lettura della formula dell'art. 62 si ricava che nel contratto scritto di cessione di prodotti agricoli è necessario indicare la "durata". Sembra così che la nuova disciplina non riguardi un trasferimento unico e immediato, ma una prestazione che si prolunga nel tempo: in sostanza, appunto, un contratto di durata, un contratto in cui sono previste consegne periodiche o in cui si configura un rapporto di fornitura o di somministrazione²⁰.

Per autorevole dottrina il requisito della durata imposto dall'art. 62 come elemento indefettibile tra le clausole dei contratti di cessione dei prodotti agricoli suggerisce che la norma si riferisca «non già a tutti i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, bensì *solo* alle operazioni economiche relative alla cessione dei prodotti agricoli concluse con anticipo rispetto alla venuta ad esistenza dei prodotti o quando questi ultimi erano ancora *in itinere*: operazioni corrispondenti alle esigenze di pianificazione delle attività economiche da parte sia degli operatori agricoli venditori, sia degli operatori commerciali acquirenti»²¹.

Tale opinione riesce a spiegare meglio le disposizioni del d.l. n. 1/2012 e del d.m. applicativo dell'art. 62 sulle organizzazioni di produttori e sulla loro partecipazione alla determinazione di accordi normativi²². Tuttavia l'art. 1, 4° co., del d.m. 19 ottobre 2012, n. 199 esclude dall'applicazione dell'art. 62 «le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito»: quindi, *ex adverso*, vi inserisce le

contratti di coltivazione e di allevamento, il cui oggetto è un "fare" e non già un "cedere". Il problema è sollevato da ALBISINNI, *Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o alimentari?): ancora un indefinito movimento*, cit., § 2.b.

²⁰ Di recente nel diritto comunitario è stato disciplinato, con l'obbligo della redazione per scritto, la fornitura del latte dall'allevatore alla latteria acquirente: trattasi del reg. n. 261/2012 (il c.d. pacchetto latte), per il quale il latte viene ogni giorno consegnato dall'allevatore all'acquirente per una durata minima di 6 mesi, a mezzo di una negoziazione anticipata rispetto alla venuta ad esistenza e all'avvio della produzione del latte, dalla quale scaturisce un rapporto che si attegga come una vendita (obbligatoria) di cose future in una quantità definita *ex ante* dalle parti contraenti. In tal senso v. JANNARELLI, *Relazione di sintesi [del Convegno di Messina del 28-29 settembre 2012]*, in *I contratti del mercato agroalimentare*, a cura di Albisinni, Giuffrida M., Saija e Tommasini A., Napoli, 2013, 350. Sul reg. n. 261/2012 del 14 marzo 2012 sul latte e sui prodotti lattiero-caseari v. ALBISINNI, *La nuova OCM ed i contratti agroalimentari*, in *I contratti del mercato agroalimentare*, cit., 87. Sul c.d. "pacchetto latte" v. art. 148 ss. del reg. 17 dicembre 2013, n. 1308.

²¹ JANNARELLI, *La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema agroalimentare e l'art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27: un pasticcio italiano in salsa francese*, cit., 560 [il corsivo dell'avverbio "solo" è mio].

²² E anche sulla inapplicabilità della nuova disposizione alle cessioni operate dai soci agricoltori alle relative cooperative, di cui si dirà *infra*, nel § 6.

“cessioni” in cui manchi la *contestualità* della consegna del prodotto e del pagamento del prezzo, ovvero sia quelle in cui l'*unica* consegna e l'*unico* pagamento non sono contestuali²³. Per questo motivo, pare che sia preferibile la tesi secondo cui tutti i contratti di cessione dei prodotti agro-alimentari, sia quelli con effetti obbligatori, sia quelli con effetti reali, soggiacciono alla disciplina dell'art. 62²⁴. In sostanza, con il prevedere, tra le obbligatorie clausole negoziali, quella sulla durata, il legislatore *plus dixit quam voluit*.

5. L'ambito soggettivo delle esclusioni dell'art. 62: il consumatore finale; gli acquirenti con contestualità della consegna dei prodotti e del pagamento del prezzo.

L'art. 62 esclude dalla sua applicazione i contratti con il consumatore finale dei prodotti agricoli e alimentari.

Il *consumatore finale* è colui che utilizza il prodotto alimentare come suo cibo²⁵. Questa ovvia conclusione consente due considerazioni. Innanzitutto, rimarca l'applicazione dell'art. 62 anche ai contratti di vendita con effetti reali e non soltanto a quelli con effetti obbligatori e cioè di durata,

²³ Si noti, però, che JANNARELLI, *op. ult. cit.*, 563, ritiene che il 4° co. dell'art. 1 del decreto ministeriale sia inutile (in quanto la contestualità tra la stipula e l'attuazione di tutti gli effetti propri della vendita segnalerebbe la presenza di una fattispecie ben lontana e diversa da quella presa in considerazione dall'art. 62) e fuorviante (in quanto ingenererebbe la convinzione secondo cui basterebbe il semplice discostarsi dal modello della vendita istantanea di prodotti agricoli con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, per essere in presenza della fattispecie di cui all'art. 62).

²⁴ Si tenga presente che se si restringesse l'operatività dell'art. 62 ai contratti proiettati nel futuro, resterebbero fuori molte delle cessioni di prodotti alimentari dagli industriali alla GDO, salvo che non si voglia immaginare che sempre, tra industriali alimentari e grandi organizzazioni commerciali di alimenti, ricorrano contratti di somministrazione, con riferimento soltanto ai quali la “durata” del rapporto sarebbe fisiologica.

²⁵ La definizione di “consumatore” senza la qualifica di “finale” è quella che si ricava dall'art. 1469 *bis* c.c. introdotto dalla l. 6 febbraio 1996, n. 52, in attuazione della direttiva n. 93/2013 – cioè la «persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta» – o dall'art. 3, 1° co., lett. a), del d.lg. 6 settembre 2005, n. 206, o codice del consumo, secondo cui il consumatore è la persona fisica «che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta». Si noti, però, che la definizione di consumatore nell'art. 3, 1° co., lett. a), c. cons. non è identica a quella contenuta nella direttiva n. 93/13, secondo cui consumatore è «qualsiasi persona fisica che (...) agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale». Invece, l'art. 1469 *bis* c.c. riportava la stessa definizione del diritto comunitario. Il decreto applicativo del 19 ottobre 2012 definisce il consumatore finale come «la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta» [art. 2, 1° co., lett. d)].

dato che la giustificazione dell'esclusione dei contratti con i consumatori finali viene facilmente ritrovata nella decisione di non sottoporre i contraenti dei prodotti agricoli e alimentari alla defatigante stipula per iscritto degli acquisti che si fanno al mercato o ai negozi di generi alimentari.

In secondo luogo, porta a includere nella categoria dei soggetti a cui si applica l'art. 62 anche i modesti operatori intermedi, come, ad esempio, un fruttivendolo che riceva una cassetta di frutta o di verdura dall'agricoltore. Poiché, in sostanza, il consumatore finale altro non è che colui che utilizza il prodotto agricolo o alimentare come suo cibo, verrebbero ad essere assoggettate alla disciplina dell'art. 62 anche cessioni *de minimis*, come nell'esempio sopra riportato dei rapporti negoziali tra un agricoltore-ortolano e un fruttivendolo.

Però, può neutralizzare siffatta conclusione il fatto che è prevista un'altra esclusione, la cui caratterizzazione oggettiva potrebbe tradursi in una di stampo soggettivo. Si tratta della disposizione dell'art. 1, 3° co., del decreto applicativo, secondo cui sono escluse dall'applicazione dell'art. 62 le operazioni commerciali con contestualità della consegna del prodotto e del pagamento del prezzo. La formula incentrata sulla contestualità dello scambio oggetto/prezzo potrebbe servire ad escludere le consegne di prodotti agricoli *de minimis*, quelle, ad esempio, delle cassette di frutta o di verdura dal contadino al bottegaio; nella realtà quotidiana nelle operazioni commerciali tra siffatti soggetti potrebbe, infatti, ricorrere la contestualità dello scambio prodotto/prezzo²⁶.

6. (Segue). *Dai contratti tra imprenditori agricoli e imprenditori ittici alle cessioni da parte di agricoltori alle cooperative agricole di trasformazione e vendita e alle organizzazioni di produttori.*

Il 6° co. *bis* dell'art. 36 del d.l. n. 179/2012 (introdotto in sede di conversione dalla l. n. 221/2012), esclude dal campo di applicazione dell'art. 62 anche i contratti tra imprenditori agricoli.

La giustificazione di questa ulteriore esclusione potrebbe essere rinvenuta nella volontà di rendere esenti dall'obbligo della scrittura le acquisizioni,

²⁶ Merita essere messo in evidenza che il d.m. attuativo dell'art. 62, nell'escludere le cessioni "istantanee" dall'applicazione delle disposizioni di cui al 1° co. e al 3° co. dell'art. 62, non richiama il 2° co., ovvero sia quel comma in cui sono elencati i divieti cui sono sottoposte tutte le "relazioni commerciali tra operatori economici". Ci si chiede se la disposizione sui divieti del 2° co. valga per le cessioni istantanee: v., a tal proposito e in senso sostanzialmente affermativo, TOMMASINI R., *op. cit.*, 121, nt. 10.

Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

